

**COMUNE DI POLINAGO**  
(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
per la disciplina delle tasse per lo smaltimento  
dei rifiuti solidi urbani interni

**INDICE**

**CAPO I – NORME GENERALI**

- ART. 1 – Istituzione della tassa comunale
- ART. 2 – Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- ART. 3 – Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- ART. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART. 5 – Gettito complessivo della tassa comunale
- ART. 6 – Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- ART. 7 – Modalità di applicazione della tassa
- ART. 8 – Criteri per la riduzione e per le agevolazioni

**CAPO II – CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E  
RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE**

- ART. 9 – Definizioni
- ART. 10 – Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- ART. 11 – Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- ART. 12 – Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

**CAPO III – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE  
CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI**

- ART. 13 – Classi di contribuenza

**CAPO IV – TASSABILITA' E MODALITA DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE  
DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

- ART. 14 – Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- ART. 15 – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- ART. 16 – Casi di riduzione delle tariffe unitarie

#### CAPO V – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- ART. 17 – Agevolazioni speciali
- ART. 18 – Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

#### CAPO VI – DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- ART. 19 – Tassa giornaliera di smaltimento

#### CAPO VII – PROCEDURE E SANZIONI

- ART. 20 – Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- ART. 21 – Accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso
- ART. 22 – Mezzi di controllo
- ART. 23 – Sanzioni

#### CAPO VIII – CONTENZIOSO – NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 24 – Disposizioni finali e transitorie

### CAPO I NORME GENERALI

#### ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA COMUNALE

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2  
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
  - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed all'individuazione delle fattispecie agevolative;

ART. 3  
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/09/1982 n. 915 ed in conformità all'art. 59 del D. Lgs.507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.)

ART. 4  
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA  
TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
3. Il Comune quale Ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento. Tale esenzione è iscritta in Bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

4. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dall'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore o pari all'anno.

## ARTICOLO 5 GETTITO COMPLESSIVO DELLA TASSA COMUNALE

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relativa ai locali ed aree assoggettate alla tassa.
2. Con il medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.
3. Il Consiglio Comunale provvederà a determinare le tariffe sulla base dei criteri stabiliti in sede di deliberazione del Bilancio di Previsione, dove verrà stabilita altresì la Copertura percentuale del Costo del Servizio.

## ARTICOLO 6 NATURA DELLA TASSA, TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurative alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri; mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali

costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrati fino allo 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio in base alle planimetrie catastali.

## ARTICOLO 7 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite ad esclusione delle aree scoperte, pertinenziali od accessorie, di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito od attivato, o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 8 D.P.R. n. 917/82 ed artt. 58 e 59 del D. Lgs. 507/1993)
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
4. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.
5. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:
  - a) Al 30% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - b) al 30% nel caso in cui i contenitori risultino inefficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
  - c) al 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

## ARTICOLO 8 CRITERI PER LE RIDUZIONI E PER LE AGEVOLAZIONI

1. Riduzioni tariffarie – Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
  - a) minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero di occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
  - b) incidenza in senso positivo o negativo sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
  
2. Criteri per le agevolazioni – Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:
  - a) motivi di solidarietà nei confronti di famiglie o soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico assistiti dal Comune;
  - b) riconoscimento del valore educativo ad iniziative promosse da istituzioni scolastiche tese a favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.
  
3. Criteri per le esclusioni – Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

## CAPO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUALIFICAZIONE

### ARTICOLO 9 DEFINIZIONI

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
  - a) Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione massima media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche qualitative dei rifiuti propri prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta ed il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente medio di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0.5 ed 1 che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.

e) Tariffa media convenzionale

Per tariffa media convenzionale  $T_m$  si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale  $S_t$  dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula  $T_m = C/S_t$

f) Coefficiente di qualità

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicato K rappresentato da un numero puro (compreso tra 0.8 ed 1.2), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per

l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

#### ARTICOLO 10

#### MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentati dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
  - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme a altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in codesti territori omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo; nonché dello sviluppo socio economico;
  - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

#### ARTICOLO 11

#### MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:
  - a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica  $q_n$ , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie

totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica  $I_n$ , dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica  $q_n$  e coefficiente medio di produttività specifica  $q_m$ ;
- c) da un proprio valore  $k_n$  del coefficiente di qualità  $k$ .

## ARTICOLO 12 QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo CAPO V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L/mq., per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \cdot I_n \cdot T_m$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
  - a) rideterminazione annuale della tariffa media  $T_m$ , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
  - b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al presente art. 10 con eventuale conseguente ricomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
  - c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
3. È consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante l'attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla qualificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

## CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE  
CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE  
DI RIFIUTI

ARTICOLO 13  
CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue:
  - Classe 1<sup>^</sup>: Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie, mense locali.
  - Classe 2<sup>^</sup>: Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, pesce.
  - Classe 3<sup>^</sup>: Locali degli esercizi di vendita di alimentari (diversi da quelli previsti nella classe 2<sup>^</sup>), supermercati di alimentari e promiscui.
  - Classe 4<sup>^</sup>: Locali delle banche ed istituti di credito, uffici e studi privati, studi professionali, uffici commerciali, tecnici, pubblicitari, assicurazioni, agenzie automobilistiche, autoscuole, agenzie finanziarie, immobiliari, di viaggi, ippiche, studi ed ambulatori medici privati, veterinari, laboratori privati di analisi cliniche e chimiche, associazioni tecnico-economiche, ordini professionali, associazioni di categoria in genere, ricevitorie del totocalcio, totip, enalotto e lotto.
  - Classe 5<sup>^</sup>: Locali delle sale da ballo, discoteche, sale da giochi, circoli ricreativi e di divertimento in genere, dei teatri e cinematografi.
  - Classe 6<sup>^</sup>: Locali degli esercizi commerciali non alimentari (non compresi nella classe 8<sup>^</sup>), mostre, edicole, chioschi delle rivendite dei giornali.
  - Classe 7<sup>^</sup>: Locali degli alberghi, locande, pensioni, bagni pubblici.
  - Classe 8<sup>^</sup>: Locali delle rivendite di bibite ed acque minerali, degli autosaloni, degli esercizi di vendita di mobili (compresi magazzini e mostre).
  - Classe 9<sup>^</sup>: Locali e tettoie delle botteghe e laboratori artigianali, degli stabilimenti ed opifici industriali ed artigianali, delle piccole industrie, degli stabilimenti di trasformazione a carattere industriale dei prodotti agricoli, dei prosciuttifici, salumifici e similari (con riferimento all'intera superficie dei locali nei quali si producono rifiuti assimilabili a quelli urbani).

- Classe 10<sup>^</sup>: Locali dei magazzini e depositi non al servizio di attività commerciali, industriali ed artigianali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasportatori.
  - Classe 11<sup>^</sup>: Locali degli enti pubblici, musei, biblioteche, enti di assistenza, enti ed associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, caserme, stazioni, carceri.
  - Classe 12<sup>^</sup>: Locali dei collegi, convitti, comunità, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura.
  - Classe 13<sup>^</sup>: Locali ad uso delle abitazioni private.
  - Classe 14<sup>^</sup>: Locali degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, pubblici e privati, scuole di musica, di ballo, di canto, di taglio e cucito.
  - Classe 15<sup>^</sup>: Aree adibite a campeggi.
  - Classe 16<sup>^</sup>: Aree adibite a distributori di carburanti, a parcheggi e posteggi pubblici e privati.
  - Classe 17<sup>^</sup>: Altre aree scoperte ad uso privato.
2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.
  3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi.

CAPO IV  
TASSABILITA' E MOBILITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE  
DI LOCALI ED AREE  
ASSOGGETTATI A TASSA

ARTICOLO 14  
TASSABILITA' E NON TASSABILITA' DI LOCALI ED AREE

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.
2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali elettriche, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
  - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte (locali comunque di difficile accesso); predetti locali dovranno essere di altezza media non superiore a mt 1,40;
  - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
  - e) fabbricati danneggiati non agibili in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
  - f) cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
  - g) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito e alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;
  - h) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili);
  - i) Locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici, nonché le relative aree accessorie.
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi

viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

## ARTICOLO 15 LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette alla riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle misure sottoindicate, fermo restando che tale riduzione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

- autocarroziere	60%
- lavanderia a secco	60%
- autofficine, elettrauto, gommista	50%
- tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	50%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	60%
- laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici	10%
- prosciuttifici, salumifici e caseifici	60%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

## ARTICOLO 16 CASI DI RIDUZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30 per cento nel caso di abitazione con unico occupante, di superficie non inferiore ai 40 metri, adibita a residenza abituale.
2. La riduzione di cui al comma 1) del presente articolo è concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento da parte del competente Ufficio comunale dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni di cui al comma 1).

3. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 10 per cento nel caso di abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
4. La riduzione di cui al comma 3) del presente articolo è concessa previa denuncia da parte degli interessati, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione od in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.
5. Le riduzioni di cui ai commi 1) e 3) del presente articolo hanno decorrenza dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda o della denuncia e vengono a cessare dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui non sussistono più le condizioni previste, previa comunicazione da parte dell'interessato o verifica d'ufficio da parte del Comune.
6. Le riduzioni previste nel presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'art. 7, comma 4 e all'art. 18 del presente Regolamento, sino al limite massimo dell'80 per cento della tariffa ordinaria.

## CAPO V AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

### ARTICOLO 17 AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
  - a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale;
  - b) esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate a vigilare dallo Stato, o legalmente riconosciute o con presa d'atto ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta, a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati.
2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.  
Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio, a decorrere dall'esercizio 1995, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## ARTICOLO 18

### RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

1. Su motivata istanza de titolari delle attività e qualora l'istruttoria tecnica del Servizio Igiene-Ambiente dia esito positivo, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
  - a) nel caso siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiore al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferito al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 25% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analogo diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;
  - b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%;
  - c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio,

a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 50% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.

2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria può essere determinata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del 40% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente moltiplicando la superficie attribuita alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

## CAPO VI

### DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

#### ART. 19

#### TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita, dall'1/01/1995, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.  
Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 gg. di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%, senza alcuna riduzione in caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modello di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.  
Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportano notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante, non ricorrente.

## CAPO VII PROCEDURE E SANZIONI

### ARTICOLO 20 DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1. I soggetti indicati dall'art. 63 del D. Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, sugli appositi moduli predisposti dal Comune, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.  
Per la denuncia relativa a nuclei familiari residenti nel Comune non sono richiesti dati identificativi degli altri componenti del nucleo oltre a quelli del dichiarante, qualora già in possesso del servizio competente.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
5. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
6. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.
7. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
  - a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

## ARTICOLO 21 ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art. 75 del D. Lgs. 507/1993 mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere. Eventuali eccedenze sono rimborsate dal Concessionario del servizio di riscossione entro i termini di legge e con le procedure previste dal D.P.R 28/01/1988 n. 43.
3. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

4. Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, è disciplinato dall'art. 63 del D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni.

## ARTICOLO 22 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nella denuncia o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

## ARTICOLO 23 SANZIONI

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993.
2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63 comma 4 del D. Lgs. 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 150000.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689.

## CAPO VIII CONTENZIOSO – NORME TRANSITORIE E FINALI

### ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze

stabilite dalla medesima legge così come modificate dalle successive disposizioni legislative inerenti l'applicazione della tassa in esame, in sede di prima applicazione della nuova disciplina.